Supplemento ordinario alla “ Gazzetta Ufficiale ,, n. 9 del 10 gennaio 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 gennaio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli da 1 a 35 della legge 22 novembre 1954, n. 1158 e l'articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 41;

Esaminate le deliberazioni del Consiglio nazionale del notariato in data 12 ottobre 1979 e 16 febbraio 1980, concernenti la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni in data 12 ottobre 1979 e 16 febbraio 1980 del Consiglio nazionale del notariato, allegate al presente decreto, che stabiliscono la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: SARTI

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Estratto di verbale dell'adunanza del 12 ottobre 1979, alle ore 16,30

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Delibera:

È approvata la tariffa degli onorari, dei diritti accessori, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese spettante ai notai, nel testo allegato al presente verbale sotto la lettera *A*

(*Omissis*).

Roma, addì 12 ottobre 1979.

Il Segretario: GRECO

Il Presidente: BADINI

ALLEGATO A

TARIFFA DEGLI ONORARI, DEI DIRITTI, DELLE INDENNITÀ E DEI COMPENSI SPETTANTI AI NOTAI

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

La presente tariffa determina gli onorari, i diritti accessori, le indennità ed i compensi dovuti al notaio per il compimento degli atti a lui attribuiti dalla legge e per le altre sue prestazioni.

TITOLO II

ONORARI DOVUTI PER GLI ATTI ORIGINALI

Art. 2.

Gli onorari spettanti al notaio per gli atti da lui ricevuti o autenticati sono:

a) graduali, per gli atti di valore determinato o determinabile;

b) fissi, per tutti gli altri atti.

L'onorario graduale è dovuto anche se l'atto e sottoposto a condizione.

Se l'atto contiene più negozi distinti, sono dovuti tanti onorari quanti sono i negozi.

Quando l'atto comprende più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, è considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaio, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Il notaio deve richiedere alle parti e indicare nell'atto il valore determinabile.

Capo I

ONORARI GRADUALI PER GLI ATTI PUBBLICI E PER L'AUTENTICAZIONE DI FIRME APPOSTE A SCRITTURE PRIVATE

Art. 3.

L'onorario graduale per gli atti pubblici è di lire:

20.000 per atto di valore fino a L. 500.000;
30.000 per atto di valore superiore a L. 500.000 fino a L. 1.000.000;
40.000 per atto di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 2.000.000;
50.000 per atto di valore superiore a L. 2.000.000 fino a L. 3.000.000;
60.000 per atto di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 4.000.000;
70.000 per atto di valore superiore a L. 4.000.000 fino a L. 7.000.000;
80.000 per atto di valore superiore a L. 7.000.000 fino a L. 10.000.000;
100.000 per atto di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 15.000.000;
120.000 per atto di valore superiore a L. 15.000.000 fino a L. 25.000.000;
140.000 per atto di valore superiore a L. 25.000.000 fino a L. 40.000.000;
160.000 per atto di valore superiore a L. 40.000.000 fino a L. 60.000.000;
180.000 per atto di valore superiore a L. 60.000.000 fino a L. 80.000.000;
200.000 per atto di valore superiore a L. 80.000.000 fino a L. 100.000.000;
220.000 per atto di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 150.000.000;
240.000 per atto di valore superiore a L. 150.000.000 fino a L. 200.000.000;
260.000 per atto di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L. 250.000.000;
280.000 per atto di valore superiore a L. 250.000.000 fino a L. 300.000.000;
300.000 per atto di valore superiore a L. 300.000.000 fino a L. 400.000.000;
340.000 per atto di valore superiore a L. 400.000.000 fino a L. 500.000.000;
380.000 per atto di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L. 750.000.000;
440.000 per atto di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L. 1.000.000.000;

480.000 per atto di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 1.250.000.000;
520.000 per atto di valore superiore a L. 1.250.000.000 fino a L. 1.500.000.000;
540.000 per atto di valore superiore a L. 1.500.000.000 fino a L. 1.750.000.000;
560.000 per atto di valore superiore a L. 1.750.000.000 fino a L. 2.000.000.000;
580.000 per atto di valore superiore a L. 2.000.000.000 fino a L. 2.500.000.000;
600.000 per atto di valore superiore a L. 2.500.000.000 fino a L. 3.000.000.000;
620.000 per atto di valore superiore a L. 3.000.000.000 fino a L. 3.500.000.000;
640.000 per atto di valore superiore a L. 3.500.000.000 fino a L. 4.000.000.000;
660.000 per atto di valore superiore a L. 4.000.000.000 fino a L. 4.500.000.000;
680.000 per atto di valore superiore a L. 4.500.000.000 fino a L. 5.000.000.000;
700.000 per atto di valore superiore a L. 5.000.000.000.

La ripartizione dell'onorario nelle quote previste per la iscrizione nel repertorio in applicazione dell'art. 15 della presente tariffa, la tassa dovuta all'archivio in base all'art. 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e gli onorari di copia di cui all'art. 17 della presente tariffa risultano dalle tabelle allegate *A*.

Art. 4.

L'onorario graduale per l'autenticazione di firme apposte a scritture private e di lire:

20.000 per atto di valore fino a L. 500.000;
30.000 per atto di valore superiore a L. 500.000 fino a L. 1.000.000;
40.000 per atto di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 3.000.000;
50.000 per atto di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 5.000.000;
60.000 per atto di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 8.000.000;
70.000 per atto di valore superiore a L. 8.000.000 fino a L. 11.000.000;
90.000 per atto di valore superiore a L. 11.000.000 fino a L. 15.000.000;
100.000 per atto di valore superiore a L. 15.000.000 fino a L. 25.000.000;
120.000 per atto di valore superiore a L. 25.000.000 fino a L. 40.000.000;
140.000 per atto di valore superiore a L. 40.000.000 fino a L. 60.000.000;
160.000 per atto di valore superiore a L. 60.000.000 fino a L. 80.000.000;
180.000 per atto di valore superiore a L. 80.000.000 fino a L. 100.000.000;
200.000 per atto di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 150.000.000;
220.000 per atto di valore superiore a L. 150.000.000 fino a L. 200.000.000;
240.000 per atto di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L. 250.000.000;
260.000 per atto di valore superiore a L. 250.000.000 fino a L. 300.000.000;
280.000 per atto di valore superiore a L. 300.000.000 fino a L. 400.000.000;
300.000 per atto di valore superiore a L. 400.000.000 fino a L. 500.000.000;
340.000 per atto di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L. 750.000.000;
380.000 per atto di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L. 1.000.000.000;
420.000 per atto di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 1.250.000.000;
460.000 per atto di valore superiore a L. 1.250.000.000 fino a L. 1.500.000.000;
480.000 per atto di valore superiore a L. 1.500.000.000 fino a L. 1.750.000.000;
500.000 per atto di valore superiore a L. 1.750.000.000 fino a L. 2.000.000.000;
520.000 per atto di valore superiore a L. 2.000.000.000 fino a L. 2.500.000.000;
540.000 per atto di valore superiore a L. 2.500.000.000 fino a L. 3.000.000.000;
560.000 per atto di valore superiore a L. 3.000.000.000 fino a L. 3.500.000.000;
580.000 per atto di valore superiore a L. 3.500.000.000 fino a L. 4.000.000.000;
600.000 per atto di valore superiore a L. 4.000.000.000 fino a L. 4.500.000.000;
620.000 per atto di valore superiore a L. 4.500.000.000 fino a L. 5.000.000.000;
640.000 per atto di valore superiore a L. 5.000.000.000.

La ripartizione dell'onorario nelle quote previste per l'iscrizione nel repertorio in applicazione dell'art. 15 della presente tariffa, la tassa dovuta all'archivio in base all'art. 39 della legge 22 novembre 1954, n. 1158, e gli onorari di copia di cui all'art. 17 della presente tariffa risultano dalle tabelle allegate *B*.

Art. 5.

Per gli atti indicati nella tabella allegato *C*, l'onorario graduale di cui agli articoli 3 e 4 è liquidato nella percentuale e nel modo che risultano dalla tabella medesima.

Capo II

ONORARI FISSI

(per atto pubblico o scrittura privata autenticata)

Art. 6.

È dovuto al notaio l'onorario di L. 100.000 per le convenzioni urbanistiche di lottizzazione, di comparto edificatorio, per le convenzioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per le convenzioni urbanistiche di contenuto analogo.

È dovuto l'onorario di L. 40.000 per le altre convenzioni urbanistiche e per gli atti d'obbligo unilaterali.

Detti onorari non sono tra loro cumulabili.

Art. 7.

È dovuto al notaio l'onorario di L. 40.000 per i seguenti atti:

a) verbale di assemblea; deliberazione di organi sociali in genere, comprese la deliberazione di fusione da parte della società incorporante che non contenga aumento di capitale al fine della fusione, la deliberazione di riduzione del capitale per perdite, la deliberazione di proroga della durata; modifica di patti di società. È dovuto un solo onorario fisso anche se le modifiche convenute o deliberate sono più d'una. L'onorario è dovuto solo quando non è applicabile l'onorario graduale a norma dell'art. 2;

b) costituzione di associazione e di consorzio sempreché sia indeterminato o indeterminabile il valore del conferimento;

c) verbale di assemblea di associazioni, di consorzi e di enti in genere;

d) verbale di riunioni di organi collegiali;

e) verbale di inventario, di constatazione, di offerta reale, di apposizione e rimozione di sigilli;

f) convenzione matrimoniale diversa da quella indicata nell'art. 8, che non dia luogo all'applicazione dell'onorario graduale;

g) accertamento di avveramento della condizione;

h) testamento pubblico.

Art. 8.

È dovuto al notaio l'onorario di L. 20.000 per i seguenti atti:

a) convenzione di scelta di regime patrimoniale della famiglia;

b) accettazione di eredità (indipendentemente dal numero degli accettanti);

c) rinuncia abdicativa in genere (indipendentemente dal numero dei rinuncianti);

d) ratifica;

e) convalida;

f) consenso a riduzione di ipoteca (liberazione parziale di beni, se non è convenuto un corrispettivo; se è convenuto un corrispettivo o l'atto contiene quietanza o riduzione di somma è dovuto l'onorario previsto nella tabella allegato *C*);

g) procura generale (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentanti sono più di uno);

h) procura soggetta a registrazione (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentanti sono più di uno);

i) determinazione della percentuale di ripartizione degli utili di impresa familiare;

l) deposito di documento (verbale di);

m) quietanza di somme concessa a mutuo stipulate con atto successivo (se per il mutuo è stato percetto l'onorario intero);

n) ricevimento o ritiro di testamento segreto;

o) deposito o ritiro di testamento olografo da parte del testatore;

p) ogni altro atto di valore indeterminabile non espressamente previsto negli articoli 6,7,8,9.

Art. 9.

È dovuto al notaio l'onorario di L. 10.000 per i seguenti atti:

a) procura generale e speciale alle liti (é dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno);

b) altre procure non comprese nell'art. 8 (è dovuto un solo onorario anche se i procuratori o i rappresentanti sono più d'uno).

È dovuto al notaio l'onorario di L. 5.000 per i seguenti atti:

a) copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti;

b) vidimazione annuale di libri e di registri;

c) vidimazione prima dell'uso di libri e registri fino a cento fogli. Per ogni cento fogli in più (o frazione di cento fogli) è dovuto al notaio il diritto di L. 2.000.

Art. 10.

Per gli atti di trasferimento di proprietà di autoveicoli, di costituzione di ipoteca su autoveicoli, di trasferimento o di rinnovazione della ipoteca stessa, ancorchè trattisi di ipoteca costituita a garanzia di obbligazioni non connesse con il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, sono dovuti i seguenti onorari:

a) per motocicli di qualsiasi specie e cilindrata e per trattori agricoli: L. 4.000;

b) per autovetture fino a 20 CV fiscali, per autoveicoli industriali e rimorchi fino a 30 q.li di portata e per roulottes: L. 6.000;

c) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi rispettivamente di potenza o di portata superiori a quelle previste alla lettera *b*): L. 10.000.

L'onorario per l'atto di costituzione o di trasferimento o di rinnovazione d'ipoteca è dovuto nella misura della metà di quelli previsti nel comma precedente quando la costituzione o il trasferimento o la rinnovazione d'ipoteca è contestuale all'atto di trasferimento di proprietà.

Per gli atti di cui ai commi precedenti relativi ad autoveicoli nuovi di fabbrica, gli onorari sono ridotti a metà.

Per gli atti di consenso a cancellazione di ipoteca su autoveicoli è dovuto l'onorario di L. 2.000 per quelli indicati alla lettera *a*) e di L. 4.000 per quelli indicati nelle lettere *b*) e *c*) anche nei casi in cui l'ipoteca garantisce un finanziamento non connesso con il trasferimento dell'autoveicolo. L'onorario è unico anche se sono più di uno gli autoveicoli sui quali è costituita l'ipoteca di cui con l'atto viene consentita la cancellazione. Per gli atti di rettifica di quelli contemplati nel presente articolo è dovuto l'onorario di L. 2.000.

Art. 11.

Se per il compimento degli atti previsti nell'art. 7 lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) occorre un tempo superiore ad un'ora è dovuto per ogni ora successiva o frazione di ora, olre all'onorario fisso, il diritto di L. 20.000.

Art. 12.

Non è dovuto alcun onorario per le procure alle liti, per le procure relative a pubblicazioni di matrimonio o a celebrazione di matrimonio, per gli atti di riconoscimento di figli naturali, per l'assenso all'adozione o all'affiliazione quando la parte richiedente presenti attestato, rilasciato dalla competente autorità amministrativa, da cui risulti la sua indigenza.

Capo III

Disposizioni comuni agli onorari graduali e fissi dovuti per gli atti originali

Art. 13.

Se le firme delle parti indicate nella scrittura privata sono da autenticarsi con attestazioni separate, è dovuto, anche se le autentificazioni siano fatte da più notai, un solo onorario ripartito in ragione del numero delle parti del negozio ed eventualmente nell'ambito della stessa parte in ragione del numero delle persone le cui firme sono da autenticare. Detto onorario non può essere inferiore a L. 5.000 per ogni separata attestazione quale che sia il numero delle persone le cui firme sono da autenticare.

Se l'atto è autenticato in più originali, è dovuto l'onorario di L. 5.000 per ciascuno degli originali oltre il primo, salvo che per gli atti contemplati all'art. 10, per i cui originali, oltre il primo, l'onorario è di L. 2.000.

Art. 14.

Per l'atto di conferma di scrittura privata non autenticata o di riconoscimento di firma in sottoscrizione di scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali o fissi corrispondenti al contenuto della scrittura; per l'atto di deposito prescritto dall'art. 106, n. 4), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono dovuti gli onorari graduali (con percentuale 50) o fissi corrispondenti al contenuto della scrittura (in tale caso non è dovuto l'onorario per l'atto di deposito previsto dall'art. 8).

Art. 15.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa nazionale del notariato il 20% degli onorari spettantigli per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori. Egli versa inoltre a favore della Cassa medesima le seguenti quote supplementari progressive dell'onorario riferito ad ogni singola convenzione:

a) il 10 per cento della quota di onorario eccedente L. 140.000 fino a L. 260.000;

b) il 20 per cento della quota di onorario eccedente L. 260.000 fino a L. 340.000;

c) il 30 per cento della quota di onorario eccedente L. 340.000.

Il versamento di dette quote di onorari è eseguito all'archivio notarile del distretto nel momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'archivio notarile l'aggio del 2 per cento.

Art. 16.

Gli onorari graduali sono liquidati dal notaio sul valore risultante dall'atto.

La quota di onorario corrispondente alla differenza tra il valore accertato ai fini tributari e quello risultante dall'atto, è liquidata dall'ufficio del registro, che la riscuote e versa per intero a favore della Cassa nazionale del notariato, trattenendo l'aggio del 5 per cento.

TITOLO III

ONORARI, DIRITTI E COMPENSI DOVUTI PER COPIE, ESTRATTI, CERTIFICATI ED ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Art. 17.

L'onorario per il rilascio della copia autentica è di lire:

3.000 per atti per i quali sia dovuto l'onorario fino a lire 20.000;

5.000 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a L. 20.000 fino a L. 40.000 e per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di L. 40.000;

8.000 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a L. 40.000 fino a L. 60.000;

10.000 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a L. 60.000 fino a L. 120.000 e per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di L. 100.000;

12.000 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a L. 120.000 fino a L. 200.000;

14.000 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a L. 200.000 fino a L. 340.000;

16.000 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a L. 340.000.

L'onorario per il rilascio della copia esecutiva è di lire:

5.000 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale di L. 20.000 e, per quanto applicabile, per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso fino a L. 20.000;

8.000 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a L. 20.000 fino a L. 40.000 e, per quanto applicabile, per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di L. 40.000;

12.000 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a L. 40.000 fino a L. 60.000;

14.000 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a lire 60.000 fino a L. 120.000 e, per quanto applicabile, per atti di valore indeterminabile per i quali sia dovuto l'onorario fisso di L. 100.000;

16.000 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a L. 120.000 fino a L. 200.000;

18.000 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a L. 200.000 fino a L. 340.000;

20.000 per atti di valore determinato o determinabile per i quali sia dovuto l'onorario graduale superiore a L. 340.000.

L'onorario per il rilascio della copia degli atti contemplati dall'art. 10 è di L. 1.000.

Per la copia di atti contenenti più negozi di cui al terzo comma dell'art. 2, l'onorario di copia non può eccedere in ogni caso L. 32.000 se autentica e L. 40.000 se esecutiva.

Art. 18.

Per l'estratto o il certificato di un atto, l'onorario è di L. 2.000.

Se l'estratto o il certificato comprende più di una convenzione, l'onorario è aumentato di L. 2.000 per ogni convenzione in più.

Se l'estratto o il certificato si riferisce al contenuto essenziale di una convenzione è dovuto il corrispondente onorario di copia.

Per la trasmissione del testo o dell'estratto di un atto per mezzo del telegrafo o del telefono è dovuto l'onorario previsto nei precedenti commi.

Art. 19.

Per la redazione delle note di iscrizione e di trascrizione e delle domande di annotamento da eseguire presso i registri di pubblicità immobiliare e presso i pubblici registri navale e aeronautico, per la redazione delle note di iscrizione nei registri delle imprese o in qualsiasi altro pubblico registro, per le istanze di annotamento a margine degli atti di stato civile, per la redazione di domande per volture catastali, per la redazione di note per volture catastali, per la redazione di moduli richiesti per la registrazione di atti e per la redazione di altri moduli fiscali, è dovuto un diritto pari all'onorario previsto nell'art. 17, secondo comma. Tale diritto è dovuto per il solo primo originale delle note, domande, istanze, richieste di cui sopra.

Per la redazione delle note e domande relative al pubblico registro automobilistico è dovuto un diritto di L. 2.000.

Per la predisposizione delle dichiarazioni di successione è dovuto un compenso pari all'onorario di cui all'art. 3, commisurato al valore lordo dell'asse ereditario.

Per le relazioni sugli stati catastali e ipotecari degli immobili fatte a privati, enti, aziende di credito, istituti di credito fondiario, è dovuto un compenso pari all'onorario di cui all'art. 3 commisurato al valore della pratica.

Art. 20.

Per le dichiarazioni di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, per le autenticazioni di firma sulle dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 20 della legge stessa e per ogni altro tipo di autenticazione espressamente previsto da disposizioni speciali in materia di documentazione amministrativa è dovuto l'onorario di L. 5.000; per le vidimazioni di fotografie di persone con o senza autenticazione contestuale di firma è dovuto l'onorario di L. 5.000.

Per i certificati di vita occorrenti per la esazione di pensioni è dovuto l'onorario di L. 1.000.

Art. 21.

Per l'autenticazione di firme relative ad esazioni di somme presso pubblici uffici e per il deposito o il ritiro di somme presso casse pubbliche o private, è dovuto l'onorario del 5 per mille sull'ammontare delle somme esatte, depositate o ritirate. Detto onorario non può essere inferiore a L. 6.000, né superiore a L. 50.000.

Per l'affidamento di somme o di valori al notaio, anche per l'acquisto o vendita di titoli, è dovuto per ciascun mese o frazione di mese, sull'ammontare delle somme o dei valori affidati, l'onorario del 5 per mille. Detto onorario non può essere inferiore a L. 4.000 né superiore a L. 50.000 per ciascun semestre o frazione di semestre.

Art. 22.

Per la ricerca di un atto conservato presso il notaio è dovuto il diritto di L. 2.000.

Art. 23.

Per la lettura e l'ispezione di un atto, quando di esso non è richiesta la copia, l'estratto o il certificato, è dovuto il diritto d L. 1.000, oltre a quello stabilito nell'articolo precedente.

Lo stesso diritto è dovuto per la collazione con l'originale di una copia già rilasciata.

Art. 24.

Per l'iscrizione di ciascun atto nel repertorio è dovuto il diritto di L. 500.

Il notaio deve corrispondere alla Cassa nazionale del notariato L. 100 per ciascun atto iscritto nei repertori, effettuandone il versamento nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 15.

Art. 25.

Per la scritturazione di orginali, di estratti e di certificati e per la scritturazione o riproduzione di copie, è dovuto il diritto di L. 500 per ogni facciata di venticinque righe. Nei casi di urgenza, tale diritto è aumentato a L. 1.000.

Art. 26.

Per le prestazioni di cui agli articoli 24 e 25 il notaio non può richiedere alcun rimborso di spese, oltre a quanto previsto negli articoli medesimi.

Art. 27.

Per la presentazione di note e domande agli uffici dei registri immobiliari e al registro delle imprese; per la presentazione di denunce e documenti alle camere di commercio e ad ogni altro ufficio, per la trasmissione della copia del testamento pubblico all'archivio notarile e della copia del verbale di pubblicazione di testamento alla pretura, spetta al notaio, oltre al rimborso delle spese sostenute, un diritto di L. 5.000.

Per la liquidazione delle imposte dovute sugli atti o su dichiarazioni, eseguite dal notaio su richiesta delle parti o per obbligo di legge, spetta allo stesso notaio un compenso da L. 10.000 a L. 40.000 in relazione alla complessità del calcolo.

Art. 28.

Al notaio che deve ricevere un atto o compiere personalmente una prestazione fuori dal proprio studio, è dovuta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di accesso nella misura di L. 15.000 per ogni ora o frazione di ora occorsa per il viaggio e la permanenza, fino al massimo di L. 100.000 per la stessa giornata.

Art. 29.

Non è dovuto alcun onorario né diritto accessorio per il rilascio di copie, di estratti e di certificati richiesti nell'interesse dello Stato o di istituzioni pubbliche di beneficenza per uso di ufficio, tranne che debbano servire in giudizi civili.

Art. 30.

Per le prestazioni professionali in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria, siano seguite o no da stipulazione di atto, spetta al notaio, ove sia occorso, oltre la normale indagine giuridica, esaminare titoli, registri pubblici e documentazione particolarmente complessa, consultare dottrina e giurisprudenza, tenere conferenze e colloqui, redigere e presentare istanze e denunce, un compenso ragguagliato al valore della pratica.

Detto compenso, in relazione all'opera svolta, non potrà eccedere complessivamente il triplo della misura prevista dagli articoli 3, 4, 6, 7, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), 8, 9, primo comma, 19, terzo e quarto comma.

Nei limiti di cui sopra, anche ai fini del parere previsto dalla legge, ciascun consiglio notarile distrettuale potrà determinare criteri di massima per l'applicazione della norma di cui ai precedenti commi.

Art. 31.

Per la preparazione, estensione e presentazione dei ricorsi relativi ad atti di volontaria giurisdizione di cui all'art. 1 secondo comma, n. 1), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, spetta al notaio un compenso, secondo i criteri di massima determinati da ciascun consiglio notarile distrettuale, ai sensi del secondo comma del precedente art. 30, salva la facoltà per il notaio di chiedere, anche con separata istanza, la liquidazione del compenso allo stesso giudice che provvede sul ricorso.

Art. 32.

Quando è necessaria l'opera di tecnici per la riproduzione o interpretazione di atti o disegni, il notaio corrisponde ai periti, a carico delle parti, i diritti stabiliti dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Quando l'opera del tecnico è richiesta nell'interesse dello Stato, i relativi diritti sono dovuti nella misura della metà.

Art. 33.

Se gli onorari, i diritti accessori, le indennità e i compensi non possono essere determinati in base ad una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni contenute nella presente tariffa che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 34.

Per le prestazioni del suo ministero strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica e per le prestazioni preliminari o strumentali all'esercizio della funzione medesima, null'altro è dovuto al notaio oltre agli onorari, ai compensi, ai diritti accessori, alle indennità previsti nella presente tariffa. Ogni convenzione contraria è nulla.

Per le prestazioni non strettamente connesse con l'esercizio della funzione pubblica è dovuto al notaio un compenso determinato a norma dell'art. 2233 del codice civile.

Ciascun consiglio notarile distrettuale, anche ai fini del parere previsto dalla legge, potrà determinare criteri di massima per l'applicazione della norma di cui al precedente comma, anche avendo riguardo ad altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.

Titolo IV

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 35.

La presente tariffa entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Le sue disposizioni integrano le norme in materia di tariffa di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive disposizioni, non modificate o sostituite dagli articoli precedenti.

ALLEGATO *A* 1

ATTI PUBBLICI

VALORE	Onorario (percentuale 100)			Tassa archivio	Onorario di copia	
	Quota dovuta al notaio	Quota dovuta dal notaio alla Cassa notariato — Proporzionale	Quota dovuta dal notaio alla Cassa notariato — Progressiva		Autentica	Esecutiva
fino a L. 500.000	16.000	4.000		2.000	3.000	5.000
da L. 500.001 a L. 1.000.000 . . .	24.000	6.000		3.000	5.000	8.000
da L. 1.000.001 a L. 2.000.000 . . .	32.000	8.000		4.000	5.000	8.000
da L. 2.000.001 a L. 3.000.000 . . .	40.000	10.000		5.000	8.000	12.000
da L. 3.000.001 a L. 4.000.000 . . .	48.000	12.000		6.000	8.000	12.000
da L. 4.000.001 a L. 7.000.000 . . .	56.000	14.000		7.000	10.000	14.000
da L. 7.000.001 a L. 10.000.000 . . .	64.000	16.000		8.000	10.000	14.000
da L. 10.000.001 a L. 15.000.000 . . .	80.000	20.000		10.000	10.000	14.000
da L. 15.000.001 a L. 25.000.000 . . .	96.000	24.000		12.000	10.000	14.000
da L. 25.000.001 a L. 40.000.000 . . .	112.000	28.000		14.000	12.000	16.000
da L. 40.000.001 a L. 60.000.000 . . .	126.000	32.000	2.000	16.000	12.000	16.000
da L. 60.000.001 a L. 80.000.000 . . .	140.000	36.000	4.000	18.000	12.000	16.000
da L. 80.000.001 a L. 100.000.000 . . .	154.000	40.000	6.000	20.000	12.000	16.000
da L. 100.000.001 a L. 150.000.000 . . .	168.000	44.000	8.000	22.000	14.000	18.000
da L. 150.000.001 a L. 200.000.000 . . .	182.000	48.000	10.000	24.000	14.000	18.000
da L. 200.000.001 a L. 250.000.000 . . .	196.000	52.000	12.000	26.000	14.000	18.000
da L. 250.000.001 a L. 300.000.000 . . .	208.000	56.000	16.000	28.000	14.000	18.000
da L. 300.000.001 a L. 400.000.000 . . .	220.000	60.000	20.000	30.000	14.000	18.000
da L. 400.000.001 a L. 500.000.000 . . .	244.000	68.000	28.000	34.000	14.000	18.000
da L. 500.000.001 a L. 750.000.000 . . .	264.000	76.000	40.000	38.000	16.000	20.000
da L. 750.000.001 a L. 1.000.000.000 . . .	294.000	88.000	58.000	44.000	16.000	20.000
da L. 1.000.000.001 a L. 1.250.000.000 . . .	314.000	96.000	70.000	48.000	16.000	20.000
da L. 1.250.000.001 a L. 1.500.000.000 . . .	334.000	104.000	82.000	52.000	16.000	20.000
da L. 1.500.000.001 a L. 1.750.000.000 . . .	344.000	108.000	88.000	54.000	16.000	20.000
da L. 1.750.000.001 a L. 2.000.000.000 . . .	354.000	112.000	94.000	56.000	16.000	20.000
da L. 2.000.000.001 a L. 2.500.000.000 . . .	364.000	116.000	100.000	58.000	16.000	20.000
da L. 2.500.000.001 a L. 3.000.000.000 . . .	374.000	120.000	106.000	60.000	16.000	20.000
da L. 3.000.000.001 a L. 3.500.000.000 . . .	384.000	124.000	112.000	62.000	16.000	20.000
da L. 3.500.000.001 a L. 4.000.000.000 . . .	394.000	128.000	118.000	64.000	16.000	20.000
da L. 4.000.000.001 a L. 4.500.000.000 . . .	404.000	132.000	124.000	66.000	16.000	20.000
da L. 4.500.000.001 a L. 5.000.000.000 . . .	414.000	136.000	130.000	68.000	16.000	20.000
olre L. 5.000.000.000	424.000	140.000	136.000	70.000	16.000	20.000

ALLEGATO *A* 2

ATTI PUBBLICI

VALORE	Onorario (percentuale 50)			Tassa archivio	Onorario di copia	
	Quota dovuta al notaio	Quota dovuta dal notaio alla Cassa notariato				
		Proporzionale	Progressiva		Autentica	Esecutiva
fino a L. 2.000.000	16.000	4.000		2.000	3.000	5.000
da L. 2.000.001 a L. 3.000.000	20.000	5.000		2.500	5.000	8.000
da L. 3.000.001 a L. 4.000.000	24.000	6.000		3.000	5.000	8.000
da L. 4.000.001 a L. 7.000.000	28.000	7.000		3.500	5.000	8.000
da L. 7.000.001 a L. 10.000.000	32.000	8.000		4.000	5.000	8.000
da L. 10.000.001 a L. 15.000.000	40.000	10.000		5.000	8.000	12.000
da L. 15.000.001 a L. 25.000.000	48.000	12.000		6.000	8.000	12.000
da L. 25.000.001 a L. 40.000.000	56.000	14.000		7.000	10.000	12.000
da L. 40.000.001 a L. 60.000.000	64.000	16.000		8.000	10.000	12.000
da L. 60.000.001 a L. 80.000.000	72.000	18.000		9.000	10.000	12.000
da L. 80.000.001 a L. 100.000.000	80.000	20.000		10.000	10.000	12.000
da L. 100.000.001 a L. 150.000.000	88.000	22.000		11.000	10.000	12.000
da L. 150.000.001 a L. 200.000.000	96.000	24.000		12.000	10.000	12.000
da L. 200.000.001 a L. 250.000.000	104.000	26.000		13.000	10.000	12.000
da L. 250.000.001 a L. 300.000.000	112.000	28.000		14.000	12.000	16.000
da L. 300.000.001 a L. 400.000.000	119.000	30.000	1.000	15.000	12.000	16.000
da L. 400.000.001 a L. 500.000.000	133.000	34.000	3.000	17.000	12.000	16.000
da L. 500.000.001 a L. 750.000.000	147.000	38.000	5.000	19.000	12.000	16.000
da L. 750.000.001 a L. 1.000.000.000	168.000	44.000	8.000	22.000	14.000	18.000
da L. 1.000.000.001 a L. 1.250.000.000	182.000	48.000	10.000	24.000	14.000	18.000
da L. 1.250.000.001 a L. 1.500.000.000	196.000	52.000	12.000	26.000	14.000	18.000
da L. 1.500.000.001 a L. 1.750.000.000	202.000	54.000	14.000	27.000	14.000	18.000
da L. 1.750.000.001 a L. 2.000.000.000	208.000	56.000	16.000	28.000	14.000	18.000
da L. 2.000.000.001 a L. 2.500.000.000	214.000	58.000	18.000	29.000	14.000	18.000
da L. 2.500.000.001 a L. 3.000.000.000	220.000	60.000	20.000	30.000	14.000	18.000
da L. 3.000.000.001 a L. 3.500.000.000	228.000	62.000	22.000	31.000	14.000	18.000
da L. 3.500.000.001 a L. 4.000.000.000	232.000	64.000	24.000	32.000	14.000	18.000
da L. 4.000.000.001 a L. 4.500.000.000	238.000	66.000	26.000	33.000	14.000	18.000
da L. 4.500.000.001 a L. 5.000.000.000	244.000	68.000	28.000	34.000	14.000	18.000
oltre L. 5.000.000.000	249.000	70.000	31.000	35.000	14.000	18.000

ALLEGATO *A* 3

ATTI PUBBLICI

VALORE	Onorario (percentuale 25)			Tassa archivio	Onorario di copia	
	Quota dovuta al notaio	Quota dovuta dal notaio alla Cassa notariato				
		Proporzionale	Progressiva		Autentica	Esecutiva
fino a L. 10.000.000	16.000	4.000		2.000	3.000	5.000
da L. 10.000.001 a L. 15.000.000 . . .	20.000	5.000		2.500	5.000	8.000
da L. 15.000.001 a L. 25.000.000 . . .	24.000	6.000		3.000	5.000	8.000
da L. 25.000.001 a L. 40.000.000 . . .	28.000	7.000		3.500	5.000	8.000
da L. 40.000.001 a L. 60.000.000 . . .	32.000	8.000		4.000	5.000	8.000
da L. 60.000.001 a L. 80.000.000 . . .	36.000	9.000		4.500	5.000	8.000
da L. 80.000.001 a L. 100.000.000 . . .	40.000	10.000		5.000	8.000	12.000
da L. 100.000.001 a L. 150.000.000 . . .	44.000	11.000		5.500	8.000	12.000
da L. 150.000.001 a L. 200.000.000 . . .	48.000	12.000		6.000	8.000	12.000
da L. 200.000.001 a L. 250.000.000 . . .	52.000	13.000		6.500	8.000	12.000
da L. 250.000.001 a L. 300.000.000 . . .	56.000	14.000		7.000	10.000	14.000
da L. 300.000.001 a L. 400.000.000 . . .	60.000	15.000		7.500	10.000	14.000
da L. 400.000.001 a L. 500.000.000 . . .	68.000	17.000		8.500	10.000	14.000
da L. 500.000.001 a L. 750.000.000 . . .	76.000	19.000		9.500	10.000	14.000
da L. 750.000.001 a L. 1.000.000.000 . . .	88.000	22.000		11.000	10.000	14.000
da L. 1.000.000.001 a L. 1.250.000.000 . . .	96.000	24.000		12.000	10.000	14.000
da L. 1.250.000.001 a L. 1.500.000.000 . . .	104.000	26.000		13.000	10.000	14.000
da L. 1.500.000.001 a L. 1.750.000.000 . . .	108.000	27.000		13.500	10.000	14.000
da L. 1.750.000.001 a L. 2.000.000.000 . . .	112.000	28.000		14.000	12.000	16.000
da L. 2.000.000.001 a L. 2.500.000.000 . . .	115.500	29.000	500	14.500	12.000	16.000
da L. 2.500.000.001 a L .3.000.000.000 . . .	119.000	30.000	1.000	15.000	12.000	16.000
da L. 3.000.000.001 a L. 3.500.000.000 . . .	122.500	31.000	1.500	15.500	12.000	16.000
da L. 3.500.000.001 a L. 4.000.000.000 . . .	126.000	32.000	2.000	16.000	12.000	16.000
da L. 4.000.000.001 a L. 4.500.000.000 . . .	129.500	33.000	2.500	16.500	12.000	16.000
da L. 4.500.000.001 a L. 5.000.000.000 . . .	133.000	34.000	3.000	17.000	12.000	16.000
oltre L. 5.000.000.000	136.500	35.000	3.500	17.500	12.000	16.000

ALLEGATO *B* 1

SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE

VALORE	Onorario (percentuale 100)			Tassa archivio	Onorario di copia	
	Quota dovuta al notaio	Quota dovuta dal notaio alla Cassa notariato				
		Proporzionale	Progressiva		Autentica	Esecutiva
fino a L. 500.000	16.000	4.000		2.000	3.000	5.000
da L. 500.001 a L. 1.000.000	24.000	6.000		3.000	5.000	8.000
da L. 1.000.001 a L. 3.000.000	32.000	8.000		4.000	5.000	8.000
da L. 3.000.001 a L. 5.000.000	40.000	10.000		5.000	8.000	12.000
da L. 5.000.001 a L. 8.000.000	48.000	12.000		6.000	8.000	12.000
da L. 8.000.001 a L. 11.000.000	56.000	14.000		7.000	10.000	14.000
da L. 11.000.001 a L. 15.000.000	72.000	18.000		9.000	10.000	14.000
da L. 15.000.001 a L. 25.000.000	80.000	20.000		10.000	10.000	14.000
da L. 25.000.001 a L. 40.000.000	96.000	24.000		12.000	10.000	14.000
da L. 40.000.001 a L. 60.000.000	112.000	28.000		14.000	12.000	16.000
da L. 60.000.001 a L. 80.000.000	126.000	32.000	2.000	16.000	12.000	16.000
da L. 80.000.001 a L. 100.000.000	140.000	36.000	4.000	18.000	12.000	16.000
da L. 100.000.001 a L. 150.000.000	154.000	40.000	6.000	20.000	12.000	16.000
da L. 150.000.001 a L. 200.000.000	168.000	44.000	8.000	22.000	14.000	18.000
da L. 200.000.001 a L. 250.000.000	182.000	48.000	10.000	24.000	14.000	18.000
da L. 250.000.001 a L. 300.000.000	196.000	52.000	12.000	26.000	14.000	18.000
da L. 300.000.001 a L. 400.000.000	208.000	56.000	16.000	28.000	14.000	18.000
da L. 400.000.001 a L. 500.000.000	220.000	60.000	20.000	30.000	14.000	18.000
da L. 500.000.001 a L. 750.000.000	244.000	68.000	28.000	34.000	14.000	18.000
da L. 750.000.001 a L. 1.000.000.000	264.000	76.000	40.000	38.000	16.000	20.000
da L. 1.000.000.001 a L. 1.250.000.000	284.000	84.000	52.000	42.000	16.000	20.000
da L. 1.250.000.001 a L. 1.500.000.000	304.000	92.000	64.000	46.000	16.000	20.000
da L. 1.500.000.001 a L. 1.750.000.000	314.000	96.000	70.000	48.000	16.000	20.000
da L. 1.750.000.001 a L. 2.000.000.000	324.000	100.000	76.000	50.000	16.000	20.000
da L. 2.000.000.001 a L. 2.500.000.000	334.000	104.000	82.000	52.000	16.000	20.000
da L. 2.500.000.001 a L. 3.000.000.000	344.000	108.000	88.000	54.000	16.000	20.000
da L. 3.000.000.001 a L. 3.500.000.000	354.000	112.000	94.000	56.000	16.000	20.000
da L. 3.500.000.001 a L. 4.000.000.000	364.000	116.000	100.000	58.000	16.000	20.000
da L. 4.000.000.001 a L. 4.500.000.000	374.000	120.000	106.000	60.000	16.000	20.000
da L. 4.500.000.001 a L. 5.000.000.000	384.000	124.000	112.000	62.000	16.000	20.000
oltre L. 5.000.000.000	394.000	128.000	118.000	64.000	16.000	20.000

ALLEGATO *B* 2

SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE

VALORE	Onorario (percentuale 50)			Tassa archivio	Onorario di copia	
	Quota dovuta al notaio	Quota dovuta dal notaio alla Cassa notariato			Autentica	Esecutiva
		Proporzionale	Progressiva			
fino a L. 3.000.000	16.000	4.000		2.000	3.000	5.000
da L. 3.000.001 a L. 5.000.000	20.000	5.000		2.500	5.000	8.000
da L. 5.000.001 a L. 8.000.000	24.000	6.000		3.000	5.000	8.000
da L. 8.000.001 a L. 11.000.000	28.000	7.000		3.500	5.000	8.000
da L. 11.000.001 a L. 15.000.000	36.000	9.000		4.500	5.000	8.000
da L. 15.000.001 a L. 25.000.000	40.000	10.000		5.000	8.000	12.000
da L. 25.000.001 a L. 40.000.000	48.000	12.000		6.000	8.000	12.000
da L. 40.000.001 a L. 60.000.000	56.000	14.000		7.000	10.000	14.000
da L. 60.000.001 a L. 80.000.000	64.000	16.000		8.000	10.000	14.000
da L. 80.000.001 a L. 100.000.000	72.000	18.000		9.000	10.000	14.000
da L. 100.000.001 a L. 150.000.000	80.000	20.000		10.000	10.000	14.000
da L. 150.000.001 a L. 200.000.000	88.000	22.000		11.000	10.000	14.000
da L. 200.000.001 a L. 250.000.000	96.000	24.000		12.000	10.000	14.000
da L. 250.000.001 a L. 300.000.000	104.000	26.000		13.000	10.000	14.000
da L. 300.000.001 a L. 400.000.000	112.000	28.000		14.000	12.000	16.000
da L. 400.000.001 a L. 500.000.000	119.000	30.000	1.000	15.000	12.000	16.000
da L. 500.000.001 a L. 750.000.000	133.000	34.000	3.000	17.000	12.000	16.000
da L. 750.000.001 a L. 1.000.000.000	147.000	38.000	5.000	19.000	12.000	16.000
da L. 1.000.000.001 a L. 1.250.000.000	161.000	42.000	7.000	21.000	14.000	18.000
da L. 1.250.000.001 a L. 1.500.000.000	176.000	46.000	9.000	23.000	14.000	18.000
da L. 1.500.000.001 a L. 1.750.000.000	182.000	48.000	10.000	24.000	14.000	18.000
da L. 1.750.000.001 a L. 2.000.000.000	189.000	50.000	11.000	25.000	14.000	18.000
da L. 2.000.000.001 a L. 2.500.000.000	196.000	52.000	12.000	26.000	14.000	18.000
da L. 2.500.000.001 a L. 3.000.000.000	202.000	54.000	14.000	27.000	14.000	18.000
da L. 3.000.000.001 a L. 3.500.000.000	208.000	56.000	16.000	28.000	14.000	18.000
da L. 3.500.000.001 a L. 4.000.000.000	214.000	58.000	18.000	29.000	14.000	18.000
da L. 4.000.000.001 a L. 4.500.000.000	220.000	60.000	20.000	30.000	14.000	18.000
da L. 4.500.000.001 a L. 5.000.000.000	226.000	62.000	22.000	31.000	14.000	18.000
oltre L. 5.000.000.000	232.000	64.000	24.000	32.000	14.000	18.000

ALLEGATO *B* 3

SCRITTURE PRIVATE AUTENTICATE

VALORE	Onorario (percentuale 25)			Tassa archivio	Onorario di copia	
	Quota dovuta al notaio	Quota dovuta dal notaio alla Cassa notariato			Autentica	Esecutiva
		Proporzionale	Progressiva			
fino a L. 11.000.000	16.000	4.000		2.000	3.000	5.000
da L. 11.000.001 a L. 15.000.000	18.000	4.500		2.250	5.000	8.000
da L. 15.000.001 a L. 25.000.000	20.000	5.000		2.500	5.000	8.000
da L. 25.000.001 a L. 40.000.000	24.000	6.000		3.000	5.000	8.000
da L. 40.000.001 a L. 60.000.000	26.000	7.000		3.500	5.000	8.000
da L. 60.000.001 a L. 80.000.000	32.000	8.000		4.000	5.000	8.000
da L. 80.000.001 a L. 100.000.000	36.000	9.000		4.500	5.000	8.000
da L. 100.000.001 a L. 150.000.000	40.000	10.000		5.000	8.000	12.000
da L. 150.000.001 a L. 200.000.000	44.000	11.000		5.500	8.000	12.000
da L. 200.000.001 a L. 250.000.000	48.000	12.000		6.000	8.000	12.000
da L. 250.000.001 a L. 300.000.000	52.000	13.000		6.500	8.000	12.000
da L. 300.000.001 a L. 400.000.000	56.000	14.000		7.000	10.000	14.000
da L. 400.000.001 a L. 500.000.000	60.000	15.000		7.500	10.000	14.000
da L. 500.000.001 a L. 750.000.000	68.000	17.000		8.500	10.000	14.000
da L. 750.000.001 a L. 1.000.000.000	76.000	19.000		9.500	10.000	14.000
da L. 1.000.000.001 a L. 1.250.000.000	84.000	21.000		10.500	10.000	14.000
da L. 1.250.000.001 a L. 1.500.000.000	92.000	23.000		11.500	10.000	14.000
da L. 1.500.000.001 a L. 1.750.000.000	96.000	24.000		12.000	10.000	14.000
da L. 1.750.000.001 a L. 2.000.000.000	100.000	25.000		12.500	10.000	14.000
da L. 2.000.000.001 a L. 2.500.000.000	104.000	26.000		13.000	10.000	14.000
da L. 2.500.000.001 a L. 3.000.000.000	108.000	27.000		13.500	10.000	14.000
da L. 3.000.000.001 a L. 3.500.000.000	112.000	28.000		14.000	12.000	16.000
da L. 3.500.000.001 a L. 4.000.000.000	115.500	29.000	500	14.500	12.000	16.000
da L. 4.000.000.001 a L. 4.500.000.000	119.000	30.000	1.000	15.000	12.000	16.000
da L. 4.500.000.001 a L. 5.000.000.000	122.500	31.000	1.500	15.500	12.000	16.000
oltre L. 5.000.000.000	126.000	32.000	2.000	16.000	12.000	16.000

ALLEGATO *C*

ATTO	ONORARIO (In percentuale di quello indicato agli articoli 3, 4)
Accettazione di proposte contrattuali (compresa l'accettazione di proposta irrevocabile e la accettazione di donazione non contestuale).	50
Affitto	50 (calcolato sul canone per tutta la durata del contratto).
Appalto.	50
Associazione (costituzione)	100 (calcolato sul valore dei conferimenti se determinati o determinabili; in caso contrario si applica l'art. 7).
Associazione in partecipazione	100 (calcolato sul valore del conferimento).
Azioni (trasferimento, costituzione di garanzie - per atto pubblico o scrittura privata autenticata).	100
Azioni (girata).	50 (calcolato, a prescindere dal numero dei certificati trasferiti, sul prezzo complessivo dei titoli della stessa società trasferiti dallo stesso venditore allo stesso acquirente. Se non risulta il prezzo, l'onorario è calcolato sul valore nominale delle azioni).
Cancellazione di ipoteca (consenso a)	50 (calcolato sull'importo dell'ipoteca. Se l'atto contiene anche la quietanza del debito è dovuto un solo onorario sul valore maggiore).
Comunione convenzionale con conferimento di beni	100 (calcolato sul valore dei beni conferiti o sul conferimento di maggior valore nel caso di conferimento da parte di entrambi i coniugi).
Consorzio - costituzione.	100 (calcolato sul valore dei conferimenti se determinati o determinabili; in caso contrario si applica l'art. 7).
Contratto preliminare	50
Dilazione per l'adempimento di obbligazioni	100 (se per la dilazione viene concessa garanzia reale o personale è dovuto un solo onorario sul valore maggiore).
Dilazione per l'adempimento di obbligazioni fiscali	50 (se per la dilazione viene concessa garanzia reale o personale è dovuto un solo onorario con percentuale 50 sul valore maggiore).
Divisione (compresa la divisione giudiziaria - verbali di)	100 (calcolato sul valore lordo della massa anche se sono previsti conguagli).
Donazione	100 (calcolato sul valore lordo dei beni donati).
Enfiteusi	100
a) perpetua	(calcolato sul cumulo di venti annualità).
b) temporanea	(calcolato sul cumulo delle annualità fino ad un massimo di venti).
Fondazione (costituzione di)	100
Frazionamento di ipoteca (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce «Mutui e operazioni di credito fondiario»).	100 (calcolato sull'importo complessivo dell'ipoteca frazionata. È dovuto un solo onorario sul valore maggiore se l'atto contiene anche frazionamento di mutuo. Se il frazionamento è contestuale al mutuo è dovuto un solo onorario sull'atto che dà luogo all'applicazione dell'onorario maggiore).
Frazionamento di mutuo (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce «Mutui e operazioni del credito fondiario»).	100 (calcolato sull'importo complessivo del mutuo frazionato. È dovuto un solo onorario sul valore maggiore se l'atto contiene anche frazionamento di ipoteca. Se il frazionamento è contestuale al mutuo è dovuto un solo onorario sull'atto che dà luogo all'applicazione dell'onorario maggiore).

ATTO	ONORARIO (In percentuale di quello indicato agli articoli 3, 4)
Garanzia (reale o personale) (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce « Mutui e operazioni del credito fondiario »).	100 (è dovuto un solo onorario sul valore maggiore anche se le garanzie sono più di una e prestate o prestate da più persone. Se la garanzia è prestata contestualmente al mutuo o ad altra obbligazione, è dovuto un solo onorario sul valore maggiore).
Garanzia fidejussoria da parte di aziende, di istituti di credito e di enti ai predetti assimilati dalla legge, nonchè da parte di istituti e imprese di assicurazione nei confronti di amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni e di altri enti pubblici.	25 (calcolato sull'importo della garanzia e con limitazione dell'onorario ad importo non superiore a quello spettante per atti di valore di L. 500.000.000).
Impresa familiare - Ripartizione degli utili	100 (calcolato sull'importo o sul valore complessivo degli utili ripartiti)
Locazione	50 (calcolato sul canone per tutta la durata del contratto).
Mutuo e contratti analoghi (con la esclusione delle operazioni di credito fondiario espressamente regolate alla voce « Mutui e operazioni di credito fondiario »).	100 (vedi alla voce « Garanzia »).
Mutui e operazioni di credito fondiario	50 (in base all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7). L'onorario, calcolato sull'importo del mutuo o della garanzia se più elevata, è unico e viene percetto al momento della stipulazione del primo atto.
Offerta reale (verbale di accettazione)	50 (calcolato sull'ammontare della somma offerta).
Permuta e contratti analoghi	100 (calcolato sulla prestazione di maggiore valore).
Postergazione di ipoteca (consenso a)	
a) se non corrispettivo	100 (calcolato sul corrispettivo).
b) se senza corrispettivo	50 (calcolato sull'importo dell'ipoteca che acquista priorità di grado).
Prestazione d'opera	50 (calcolato sul corrispettivo o sulla somma dei corrispettivi per tutta la durata del contratto).
Proposta di contratto (comprese la proposta irrevocabile e la donazione non accettata contestualmente).	50
Quietanza	50 (vedi alla voce «Cancellazione d'ipoteca» e all'art. 8, lettera *m*).
Quote (di società), trasferimento, costituzione di garanzie . . .	100 (vedi alla voce « Azioni, trasferimento, costituzione di garanzie »).
Rendita.	100
A) costituzione	(calcolato sul cumulo di venti annualità).
a) perpetua o a tempo indeterminato	(calcolato sull'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualità per il coefficiente, indicato nella tabella allegato *C* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare).
b) vitalizia	
c) temporanea	(calcolato sul cumulo delle annualità fino ad un massimo di venti).
B) affrancazione	100 (calcolato sul corrispettivo convenuto).
Riconoscimento di debito	100 (vedi alla voce « Garanzia »).
Riduzione di ipoteca (riduzione della somma)	50 (calcolato sull'importo della riduzione. Se l'atto contiene anche la quietanza è dovuto un solo onorario sul valore maggiore).

ATTO	ONORARIO (In percentuale di quello indicato agli articoli 3, 4)
Riduzione di ipoteca (liberazione parziale di beni)	50 (calcolato sul corrispettivo convenuto. Se non è vonvenuto alcun corrispettivo si applica l'art. 8. Se l'atto contiene anche la riduzione della somma o la quietanza o la riduzione della somma e la quietanza, è dovuto un solo onorario sul valore maggiore).
Società	100
Assegnazione di beni ai soci	(calcolato sul valore di ogni assegnazione, anche se effettuata con altra o altre nel medesimo atto).
Aumento del capitale (anche al fine di fusione, di concentrazione, di sua ricostituzione).	100 (calcolato sull'aumento con limitazione dell'onorario ad importo non superiore a quello spettante per atti di valore di L. 500.000.000).
Conferimento	100 (calcolato sul valore netto dei beni conferiti. Se contestuale alla delibera di aumento del capitale i due atti si considerano connessi a norma del terzo comma dell'art. 2).
Costituzione	100 (calcolato sul valore netto dei beni conferiti).
Deliberazione di fusione di società incorporanda	50 (calcolato su capitale e riserve della società).
Deliberazione di fusione con costituzione di nuova società . .	50 (calcolato su capitale e riserve della società).
Emissione di obbligazioni	100 (calcolato sull'ammontare delle obbligazioni, con limitazione dell'onorario ad importo non superiore a quello spettante per atti di valore di L. 500.000.000. In caso di emissione di obbligazioni convertibili non si tiene conto dell'aumento di capitale connesso).
Fusione (atto di)	100 (calcolato sulla somma dei capitali e riserve di tutte le società che si fondono nel caso di costituzione di nuova società e sulla somma di capitali e riserve della o di tutte le società incorporate nel caso di fusione per incorporazione).
Riduzione di capitale esuberante	50 (calcolato sull'importo della riduzione).
Trasformazione	100 (calcolato sul capitale della società).
Stralcio divisionale	100 (calcolato sul valore complessivo delle quote stralciate).
Testamento, pubblicazione del testamento segreto e olografo - verbale di passaggio del testamento pubblico agli atti tra vivi.	50 (calcolato in ogni caso sul valore complessivo dei beni che formano oggetto delle disposizioni non revocate con esclusione delle quote riservate ai legittimari).
Titoli, trasferimento, ecc., compresi i titoli rappresentativi di merci, le fedi di credito del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli (per atto pubblico o scrittura privata autenticata).	100
Transazione	100 (calcolato sul valore concordato tra le parti).
Vendita	100
Vendita di nave o galleggiante	100
Vendita di nave o galleggiante risultante da dichiarazione unilaterale	50
Vendita giudiziaria (verbale di)	100

L'onorario graduale minimo, anche nel caso di riduzione di quello indicato negli articoli 3 e 4 è di L. 20.000.

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Estratto di verbale dell'adunanza del 16 *febbraio* 1980, alle ore 10

(*Omissis*).

Oggetto sesto: Tariffa notarile

Il consiglio delibera di modificare come segue l'art. 35 della tariffa:

« La presente tariffa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che l'approva ».

(*Omissis*).

Il segretario: GRECO

Il presidente: BADINI

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651004/2) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.